

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

COORDINATORE

Dr. Allocca Giuseppe


DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
61	04/08/2009	11	0	-	-

Oggetto:

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n.32 del 5.08.2008, così come modificato dal DRD n. 53 del 09.07.2009, ai bandi delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvati con DRD n. 32 del 05.08.2008 e s.m.i e con DRD n.40 del 5 giugno 2009 e s.m.i e al Manuale delle procedure-Gestione domande di aiuto approvato con DRD n.25 del 30.04.2009 (con allegati).

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

**ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO


A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

COORDINATORE

Dr. Allocca Giuseppe

Oggetto:

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n.32 del 5.08.2008, così come modificato dal DRD n. 53 del 09.07.2009, ai bandi delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvati con DRD n. 32 del 05.08.2008 e s.m.i e con DRD n.40 del 5 giugno 2009 e s.m.i e al Manuale delle procedure-Gestione domande di aiuto approvato con DRD n.25 del 30.04.2009 (con allegati).



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario


IL COORDINATORE

PREMESSO che:

- il Regolamento (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale prevede all’ art. 4 paragrafo 3. che *“Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti”* (non sono richiamati né l’art. 19 né l’art. 68 del reg. CE 796/04);
- con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicato sul BURC numero speciale del 29.04.2008, si è provveduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali;
- con DRD n. 32 del 5.08.2008 pubblicato sul BURC numero speciale del 29.09.2008, e ss.mm.ii sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative e sono stati adottati i Bandi delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 323, nonché del “cluster” delle Misure 112-121;
- con DRD n. 42 del 29.10.2008 è stato approvato il “Manuale Organizzativo - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013”, che definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- con DRD n. 25 del 30.04.2009, è stata approvata la revisione del *“Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 – Gestione delle Domande di Aiuto”* release 1.0;
- con DRD n. 42 del 08.06.2009 è stato approvato il *Manuale delle procedure-Gestione delle Domande di Pagamento*;
- con DRD n. 40 del 05.06.2009 – Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 sono state approvate le disposizioni Generali relative all’attuazione delle Misure 114, 124, 125 sottomisura 2, 214 Azione e2 ed Azione f 2, 216, 312, 313, 321 Azione b, Azione c, Azione d, Azione f ;
- con DRD n. 53 del 09/07/09 si è provveduto a modificare il Decreto n. 32 del 05.08.2008 ed in particolare le disposizioni generali ed i bandi delle Misure 121, e cluster delle misure 121 e 112;

VISTI

- il Documento di lavoro della Commissione n. 49533/2002 *“Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error according to art. 12 of Commission Regulation n. 2419/2001”*;
- la Circolare Coordinamento AGEA (n. prot. ACIU.2008.83) dell’11 gennaio 2008 che definisce, per i regimi di sostegno previsti dalle misure a superficie dell’Asse 2, le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell’art. 4, par. 3, del Reg. (CE) 1975/2006;



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

- la Circolare Agea n. 9 dell' 11/04/2008 (n. 28325/UM)- Domande di pagamento relative a misure forestali – Reg. (CEE) 1609/89, Reg. (CEE) 2080/92, Reg. (CE) 1257/99 Misura 'H' - Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006;

RITENUTO NECESSARIO

- disciplinare la correzione degli “*errori palesi*” modificando ed integrando le disposizioni generali per l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n. 32 del 05 agosto 2008 così come modificato dal DRD n. 53 del 09 luglio 2009” ;
- modificare ed integrare conseguentemente i bandi di attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvati con DRD n. 32 del 05 agosto 2008 e s.m.i. e con DRD n. 40 del 05 giugno 2009”;
- riallineare i tempi ed integrare le procedure nel relativo Manuale – Gestione domande di aiuto - approvato con DRD n. 25 del 30.04.2009;


VISTI i documenti allegati al presente decreto, elaborati di concerto con i Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013 e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e *sostanziale*

- “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali per l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007_2013 approvate con DRD n. 32 del 05 agosto 2008 così come modificato dal DRD n. 53 del 09 luglio 2009”, che consta complessivamente di 3 (tre) pagine (*allegato 1*);
- “Modifiche ed integrazioni ai bandi di attuazione delle misure del PSR Campania 2007_2013 approvati con DRD n. 32 del 05 agosto 2008 e con DRD n. 40 del 05 giugno 2009” che consta complessivamente di 4 (quattro) pagine (*allegato 2*);
- “Modifiche ed integrazioni al Manuale delle procedure – Gestione domande di aiuto approvato con DRD n. 25 del 30.04.2009 che consta complessivamente di 11(undici) pagine (*allegato 3*);

RITENUTO che i documenti di cui agli allegati 1,2 e 3 rispondano alle esigenze dell’Amministrazione ai fini della corretta attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013 e che i contenuti degli stessi sono coerenti con le prescrizioni dei regolamenti Comunitari e dei dispositivi ad oggi emanati dall’Organismo Pagatore e che pertanto siano meritevoli di approvazione;

VISTO l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA);



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare le modifiche ed integrazioni:
 - alle disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n. 32 del 05/08/2008, così come modificate dal DRD n. 53 del 09/07/2009 come riportate nell'ALLEGATO 1,
 - ai bandi delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvati con DRD n. 32 del 05 agosto 2008 e s.m.i e con DRD n. 40 del 05 giugno 2009 e s.m.i., come riportate nell'ALLEGATO 2,
 - al Manuale delle procedure – Gestione domande di aiuto approvato con DRD n. 25 del 30.04.2009 come riportate nell'ALLEGATO 3;
- di dare incarico al Settore SIRCA di provvedere alle opportune modifiche dei documenti pubblicati sul sito internet della Regione Campania a seguito dell'adozione del presente decreto;
- di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente Decreto, che assume efficacia a partire dal bimestre luglio-agosto 2009, ai seguenti destinatari:
 - al Sig. Assessore per l'Agricoltura;
 - al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali ;
 - al Responsabile del sistema informativo del PSR Campania 2007-2013;
 - al RUFA;
 - al Responsabile dell'Unità Miglioramento Organizzativo;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
 - all'AGEA – Organismo Pagatore;
 - al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC;
 - all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”.

Allocca

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n. 32 del 05/08/2008, così come modificato dal DRD n. 53 del 09/07/2009

Il penultimo e l'ultimo periodo del sottocapitolo 5.2 "Domande di aiuto", così come modificati ed aggiunti dal DRD n. 53/09, (da "Dopo la presentazione" fino a "dal richiedente gli aiuti") sono così sostituiti:

“Per tutti i bandi a scadenza aperta, fermo restando che non è ammessa l'integrazione di atti, dopo la presentazione, le domande di aiuto, su richiesta dell'ufficio istruttore o su segnalazione del potenziale beneficiario, possono essere corrette allo scopo di sanare *errori palesi*.”

E' considerato *palese* l'errore che può essere corretto in qualsiasi momento sulla base di un'istruttoria svolta dall'autorità competente.

A tale proposito si evidenzia come sia la stessa Autorità che istruisce la domanda, a stabilire, innanzitutto, se si tratti o meno di "*errore palese*". Pertanto, il concetto di "*errore palese*" non può essere applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso.

Si indicano di seguito talune tipologie di errori che possono essere considerati come *errori palesi* e per i quali si può pertanto procedere alla correzione:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un sommario esame dell'istanza:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti);
- b) errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

L'*errore palese* può essere:

- ❖ segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, al massimo entro quindici giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del bimestre, in tal caso l'interessato nell'evidenziare l'errore fornisce tutti gli elementi per poterlo sanare;
- ❖ rilevato direttamente dall'ufficio istruttore.

Nel primo caso l'ufficio istruttore valuta la natura dell'errore e, nel caso lo stesso venga riconosciuto come *palese*, provvede a recepire la correzione.

Nel secondo caso, l'ufficio preposto all'istruttoria deve formalizzare all'interessato a mezzo invio di telefax la richiesta di correzione. Il richiedente è

tenuto a sanare l'*errore palese* entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo e ne viene data immediata comunicazione al richiedente.

Gli *errori palesi* sanati sono indicati in uno specifico verbale che deve riportare:

- ✓ la data in cui è stata effettuata la modifica;
- ✓ il nome ed il cognome del funzionario responsabile dell'Istruttoria.

La trasmissione via telefax del verbale o l'eventuale sottoscrizione da parte del richiedente costituiscono formale notifica di partecipazione al procedimento amministrativo.

In nessun caso risultano sanabili i requisiti relativi alla *ricevibilità formale*, di seguito riportati:

- a) la data di protocollazione in relazione alla scadenza del bando ;
- b) la vigenza della versione del formulario utilizzato;
- c) la firma del richiedente sull'istanza di finanziamento ed il formulario;
- d) la coincidenza del formulario elettronico con quello cartaceo.

Qualora le istanze vengano presentate entro i primi trenta giorni del bimestre di riferimento, l'esito della eventuale irricevibilità viene comunicato all'interessato al massimo entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi, anche al fine di permettere la ripresentazione, ove materialmente possibile, della domanda di aiuto nello stesso bimestre.

In caso di esito negativo della domanda di aiuto, su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa può essere restituita. Tale possibilità rimane subordinata alla predisposizione di apposito carteggio costituito da copia conforme dei documenti restituiti (il costo delle copie sarà a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Regolamento n. 2/2006 pubblicato sul BURC n. 41 del 5/09/06) ed alla sottoscrizione di specifico verbale nel quale assieme all'elenco dei documenti restituiti è espressamente riportato che per ciascuno di essi è stata prodotta copia conforme mantenuta dall'ufficio.

Tale formalità non è necessaria se la restituzione è richiesta dopo 120 giorni dall'emanazione della graduatoria definitiva inerente il bimestre cui si riferisce l'istanza in questione.

La tempistica relativa della correzione dell'*errore palese* non si applica alle istanze presentate ai sensi delle misure 124 e 214 azioni e2 ed f2, con bandi a scadenza chiusa, le cui procedure saranno definite nel relativo manuale e per le misure 221 e 223, la cui istruttoria amministrativa viene compiuta attraverso il portale SIAN.”

Il secondo periodo del sottocapitolo 5.3 “Istruttoria delle domande di aiuto”, così come modificato dal DRD n. 53/09, (“Le procedure di approvazione...e non oltre 110 giorni”) è così modificato:

“Le procedure di approvazione delle graduatorie definitive devono concludersi entro e non oltre gli 80 giorni naturali e consecutivi successivi allo scadere del bimestre o alla data di eventuale interruzione dei termini di presentazione.”

Modifiche ed integrazioni ai bandi di attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n. 32 del 05/08/2008 e con DRD n. 40 del 05/06/2009

Misura 112 pag. 11 (pag. 60 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

*** Misura 113 pag. 27 (pag. 137 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) il quarto periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della Unione Europea, non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

*** Misura 115 pag. 16 (pag. 160 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

*** Misura 121 pag. 32 (pag. 192 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

*** Misura 122 pag. 34 (pag. 301 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. I progetti di investimento che dovessero risultare non esecutivi non saranno ammessi all'istruttoria. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

*** Misura 123 pag. 39 (pag. 340 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'Unione Europea, non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 125 pag. 25 (pag. 100 del BURC n.42 del 02/07/09) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 131 pag. 14 (pag. 377 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 132 pag. 15 (pag. 404 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 133 pag. 17 (pag. 421 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Cluster 112-121 pag. 33 (pag. 454 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo I) il penultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 226 pag. 18 (pag. 113 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo II) il terzo periodo è così sostituito:**

“Dopo la presentazione, non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 227 pag. 17 (pag. 141 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo II) il secondo periodo è così sostituito:**

“Non è ammessa l'integrazione degli atti, conseguentemente le istanze che non fossero corredate da tutta la documentazione necessaria o i cui progetti non dovessero risultare esecutivi, ai sensi del comma 4 art. 93 del Dl.gs 163/06, non saranno ammessi a valutazione (fanno eccezione i documenti, non facenti parte del progetto esecutivo, ad esclusivo supporto della valutazione, la cui assenza comporterà solo la mancata assegnazione del relativo punteggio nonché gli atti attestanti fatti o qualità prodotti dell'Area Agricoltura).”

La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 311 pag. 20 (pag. 185 del BURC n. speciale del 29/09/08 Tomo II) l'ultimo periodo è così sostituito:**

“Attesa l'esigenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. I progetti d'investimento che non dovessero risultare definitivi o esecutivi non saranno ammessi all'istruttoria. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 312 pag. 26 (pag. 222 del BURC n.42 del 02/07/09) l'ultimo periodo è così sostituito:**

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali. I progetti d'investimento che non dovessero risultare esecutivi non saranno ammessi all'istruttoria.

★ **Misura 313 pag. 13 (pag. 235 del BURC n.42 del 02/07/09) il quarto periodo è così sostituito:**

Non è ammessa l'integrazione degli atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.

Misura 321 tipologie A-G pag. 13 (198 del BURC n. speciale del 29/09/08 tomo II) l'ultimo periodo è così sostituito:

“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”

★ **Misura 321 tipologie B-C-D-F pag. 25 (pag. 270 del BURC n.42 del 02/07/09) l'ultimo periodo è così sostituito:**

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., non è ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dall'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.

★ **Misura 323 (205 del BURC n. speciale del 29/09/08 tomo II) il sesto periodo è così sostituito:**

“Non è ammessa l'integrazione degli atti. Conseguentemente, le istanze i cui progetti, presentati per la tipologia c) finalizzati al recupero di elementi architettonici, non dovessero essere conformi all'art. 93 del DL 163/06, non saranno ammessi. Non è, infatti, ammessa l'integrazione di atti ad esclusione di quelli attestanti fatti o qualità prodotti dell'Area Agricoltura. La documentazione potrà essere restituita nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni generali.”